REGOLAMENTO (CEE) N. 269/78 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1978

che aggiunge le semole e i semolini di frumento alla lista dei prodotti trasformati ai quali si applica il regime di pagamento anticipato delle restituzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/76 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che la lista di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 441/69 comprende i prodotti trasformati o le merci risultanti dalla trasformazione o dalla lavorazione dei prodotti di base ai quali si applica il regime di pagamento anticipato delle restituzioni istituito da tale regolamento ; che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del suddetto regolamento la Commissione ha facoltà di riesaminare ed eventualmente di modificare tale lista, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

considerando che le paste alimentari comunitarie, nello stadio successivo alla trasformazione del frumento in semole e semolini, fruiscono del regime di pagamento anticipato delle restituzioni istituito dal regolamento (CEE) n. 441/69 ; che i produttori comunitari di semole non possono fruire dei vantaggi concessi ai fabbricanti di paste alimentari comunitarie, benché si tratti dello stesso prodotto di base ad un diverso stadio di trasformazione ; che gli operatori che fabbricano soltanto semole risultano quindi svantaggiati ;

considerando, d'altro canto, che l'esportazione comunitaria di semole e semolini di frumento registra notevoli difficoltà di smercio sul mercato mondiale ; che occorre ristabilire una situazione di equilibrio tra i trasformatori di frumento comunitario in semole e semolini e i trasformatori che si avvalgono del regime di perfezionamento attivo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 441/69, dopo la rubrica relativa alla voce tariffaria 11.01 è inserita la seguente rubrica :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati : A. Semole, semolini : I. di frumento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1978.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 42 del 18. 2. 1976, pag. 12.